



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



**AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER INDIVIDUARE “SOGGETTI OSPITANTI” PER LO SVOLGIMENTO
DI “TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE”
IN ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER L’IMPIEGO DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ
ANNUALITÀ 2021 (CUP: H71H21000050001)**

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Ventimiglia, in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1_Liguria – Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese e sulla base di quanto previsto dalla DGR n. 283 del 07/04/2017, intende individuare SOGGETTI OSPITANTI interessati a garantire lo svolgimento di TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE (in seguito TIROCINI) per la formazione e l’inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio socioeconomico e a rischio di esclusione sociale (in seguito TIROCINANTI), beneficiarie del Reddito di cittadinanza, disciplinato dalla L. n.26 del 28 marzo 2019 e dalle nuove Misure per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro di cui al Decreto Legge 4 maggio 2023 n.48 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 Luglio 2023, n.85

ART. 2 - MODALITÀ, LIMITI E DURATA DEI TIROCINI

I tirocini saranno svolti sulla base di apposito Accordo stipulato tra:

- il SOGGETTO PROMOTORE (Comune di Ventimiglia in qualità di capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1_Liguria, Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese);
- il SOGGETTO OSPITANTE.

L’abbinamento tirocinante/soggetto ospitante sarà effettuato dal soggetto promotore in accordo con il soggetto ospitante e del soggetto deputato alla presa in carico, se diverso dal soggetto promotore.

Per ciascun tirocinante sarà successivamente redatto un progetto personalizzato individuale, contenente gli obiettivi formativi.

Il **numero di tirocini attivabili** contemporaneamente dal soggetto ospitante dovrà rispettare, in base alla vigente normativa, i seguenti limiti numerici:

- unità operative in assenza di dipendenti o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o determinato (purché la data del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data del tirocinio e la scadenza posteriore alla fine del tirocinio): n. **1 TIROCINANTE**;
- unità operative con un numero compreso fra 6 e 20 di dipendenti a tempo indeterminato o determinato (purché la data dei contratti a tempo determinato sia anteriore alla data del tirocinio e la scadenza posteriore alla fine del tirocinio): n. **2 TIROCINANTI**;
- unità operative con un numero superiore a 20 dipendenti a tempo indeterminato o determinato (purché la data dei contratti a tempo determinato sia anteriore alla data del tirocinio e la scadenza posteriore alla fine del tirocinio): n di **TIROCINANTI non superiore al 10%** del numero complessivo dei dipendenti.

Il **numero di ore di tirocinio per ciascun tirocinante** non potrà essere inferiore a 20 ore e superiore a 30 ore settimanali.

La **durata del tirocinio** sarà compresa fra un minimo di 6 ed un massimo di 24 mesi.

Il soggetto promotore provvederà ad effettuare le comunicazioni obbligatorie di avvio, proroga e cessazione del tirocinio previste dalla vigente normativa, ad attivare la copertura assicurativa INAIL e R.C.T. ed a curare le relative comunicazioni.

A richiesta del soggetto ospitante, da formularsi entro la durata massima del tirocinio, il soggetto promotore provvederà al rimborso delle spese inerenti la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la sorveglianza sanitaria sostenute dal soggetto ospitante per il tirocinante, mediante rimborso spese a seguito della presentazione della documentazione fiscale, per un importo massimo di € 200,00 per tirocinante. Si specifica inoltre che il rimborso verrà erogato una sola volta a copertura delle spese annuali per singolo Tirocinante.

È vietato al soggetto ospitante corrispondere valori in denaro o in natura al tirocinante anche se su richiesta di questi.

ART. 3 – REQUISITI E IMPEGNI DEI SOGGETTI OSPITANTI

Attraverso la manifestazione di interesse si procederà ad individuare i soggetti ospitanti interessati ad attivare i tirocini, rispondenti alle indicazioni della D.G.R n. 283/2017 Regione Liguria. I soggetti ospitanti dovranno avere il DURC (Documento Unico di regolarità Contributiva) regolare.

Possono essere SOGGETTI OSPITANTI dei TIROCINI:

➤ **Enti del Terzo Settore** iscritti al RUNTS, nello specifico:

- Società cooperative sociali;
- Organizzazioni di volontariato, di cui agli artt. 32, 33, 34 del D. Lgs. 117/2017, “Codice del Terzo Settore”, che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266;
- Associazioni di promozione sociale, di cui agli artt. 35, 36, 37 del D. Lgs.117/2017, “Codice del Terzo Settore”, che alla data di pubblicazione del presente avviso risultino iscritte nei registri nazionale, regionali previsti dall'articolo 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del D. Lgs. n. 460/1997 che alla data di pubblicazione dello stesso risultino iscritte nella relativa anagrafe regionale/nazionale;
- Fondazioni e altri enti di carattere privato (diversi dalle società) costituiti senza scopo di lucro per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; qualora sia previsto dalla tipologia del soggetto giuridico, l'Ente del terzo settore dovrà essere iscritto al registro delle C.C.I.A.A., da cui risulti che l'attività svolta è pertinente alla procedura dell'Avviso in oggetto.

➤ **Operatori economici**, iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia dove hanno sede legale (o registro equivalente del paese di origine o provenienza).

I soggetti che aderiranno alla presente manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di seguito elencati, dovranno avere una sede operativa oppure svolgere la propria attività nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1_Liguria - Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese:

➤ **Requisiti generali:**

I soggetti proponenti, all'atto della presentazione della domanda, non dovranno essere incorsi:

A. nelle situazioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. e i. di seguito riportati:

“CAUSE ESCLUSIONE AUTOMATICHE (art. 94 D.Lgs. 36/2023):

1. È causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

- c) *false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
 - d) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;*
 - e) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
 - f) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;*
 - g) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
 - h) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*
2. *È altresì causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.*
3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:*
- a) *dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;*
 - b) *del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;*
 - c) *di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;*
 - d) *dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;*
 - e) *dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;*
 - f) *dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;*
 - g) *del direttore tecnico o del socio unico;*
 - h) *dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.*
4. *Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.*
5. *Sono altresì esclusi:*
- a) *l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;*
 - b) *l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;*
 - c) *in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del*

- medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;*
- d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali;*
 - e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
 - f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.*
- 6. È inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta. 7. L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.*

CAUSE ESCLUSIONE NON AUTOMATICHE (art. 95 D.Lgs. 36/2023):

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:

- a) il sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;*
- b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile;*
- c) il sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;*
- d) il sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;*
- e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.*

La stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II 10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale

sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

- B. in violazioni del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, della legge del 19 marzo 1990, n. 55;
- C. in gravi negligenze o azioni in malafede, nell'esecuzione delle attività affidate dall'Amministrazione, errori gravi nell'esercizio della propria attività professionale, accertati con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Amministrazione; d. in false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e di selezione per l'assegnazione di contributi;
- D. in gravi negligenze o malafede nell'esecuzione di attività professionali derivanti da procedure di gara, finanziati con fondi comunitari e/o nazionali.

ART. 4 – OBBLIGHI SOGGETTO PROMOTORE

Il Soggetto Promotore dei Tirocini è tenuto a:

- concordare le attività finalizzate alla realizzazione del progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi, favorendo il pieno raccordo tra istituzioni, enti, imprese, famiglie dei destinatari e tessuto sociale;
- individuare e selezionare i soggetti ospitanti presso cui saranno inseriti i destinatari;
- individuare e selezionare i destinatari;
- monitorare il percorso di inserimento in itinere e verificare i risultati raggiunti;
- predisporre il progetto personalizzato individuale in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti;
- garantire i rapporti e la comunicazione tra le parti;
- coordinare l'organizzazione del percorso ed il monitoraggio dello stesso;
- condividere, con il soggetto ospitante, il progetto personalizzato;
- individuare le modalità più idonee onde assicurare condizioni di benessere e sicurezza nello svolgimento del progetto, compatibilmente con le caratteristiche ed i bisogni del destinatario del percorso, risultanti dalla valutazione sociale e/o sociosanitaria ed altresì relativamente al contesto ambientale.

Il Comune di Ventimiglia, in qualità di capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 1_Liguria – Distretto Sociosanitario n. 1 Ventimigliese, corrisponderà direttamente ai tirocinanti una indennità mensile non superiore a € 400,00.

ART. 5 – OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante ai fini dell'avvio del Percorso di Tirocinio di Inclusione Sociale deve:

- accogliere il tirocinante per realizzare il progetto personalizzato individuale
- sottoscrivere, con gli enti preposti all'attuazione del progetto, apposito atto di impegno, inoltre, anche con il tirocinante, il Progetto Formativo Individuale;
- individuare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- garantire nella fase di avvio del tirocinio un'adeguata informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto personalizzato;
- trasmettere al soggetto promotore tutte le comunicazioni inerenti lo svolgimento del tirocinio;
- garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia;
- adottare la modulistica prevista nella fase di svolgimento del tirocinio
- garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nell'Accordo e nel progetto individualizzato;
- garantire gli obblighi assicurativi per il tirocinante contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice.

ART. 6 – OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a:

- firmare quotidianamente il registro di presenza, per le ore di effettiva presenza;

- conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto personalizzato concordato con il soggetto ospitante ed il soggetto promotore, in particolar modo in ordine agli orari ed alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite quanto a prodotti e processi di lavoro;
- rendersi disponibile per le verifiche in itinere, in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio
- ad attenersi a quanto previsto nel progetto personalizzato, svolgendo le attività concordate con il tutor.

ART. 7 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il presente avviso è da considerarsi aperto e, pertanto, senza alcuna data di scadenza. Entro il 20/02/2024 verranno valutate le istanze pervenute entro il 31/01/2024. Successivamente le nuove domande verranno valutate bimestralmente.

I soggetti del terzo settore nonché gli operatori economici in possesso dei requisiti possono manifestare interesse per essere individuati quali soggetti ospitanti dei tirocini facendo pervenire l'istanza di partecipazione, *allegato lettera a)*, corredata da fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del dpr 28/12/2000 n. 455, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it

Le dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, con assunzione di responsabilità quanto alla veridicità delle stesse.

Il Comune di Ventimiglia attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti del d.p.r. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., fermo restando le sanzioni di cui all'art. 76 del citato d.p.r. qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.

Qualora le manifestazioni di interesse fossero superiori ai tirocini attivabili, i soggetti ospitanti saranno individuati in ordine di presentazione al protocollo generale del Comune di Ventimiglia.

ART. 8 – ESCLUSIONI

Sono causa di esclusione le seguenti condizioni:

- mancanza dei requisiti di cui al presente avviso;
- incompletezza insanabile dell'istanza;
- mancata presentazione della documentazione richiesta
- mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell'istanza.

ART. 9 – AVVERTENZE

Il presente avviso non costituisce impegno per il Comune di Ventimiglia, che si riserva di adottare diverse procedure, senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti.

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico, ai sensi dell'articolo 1336 del Codice Civile e/o promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 del Codice Civile.

Il Comune di Ventimiglia ha facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso, dandone adeguata informazione e pubblicità.

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla loro libera circolazione, che abroga la direttiva 95/46/CE, ovvero:

- i dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche. Il trattamento sarà finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali, definite nell'ambito del progetto ed i dati acquisiti a seguito del presente Avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale sono comunicati;
- l'acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità, da parte del Titolare del trattamento, ad erogare il servizio richiesto;
- i dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni), individuati dal Titolare o dai soggetti incaricati, individuati dal Responsabile (esterno), adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà ed i legittimi interessi, riconosciuti per legge in quanto "Interessato";

- i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni, dal termine del progetto;
- i dati personali saranno comunicati a Regione Liguria e/o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali oltre che, eventualmente, ad altri soggetti partner del progetto, esclusivamente per le finalità ad esso attinenti;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese extraeuropeo, né di comunicazione a soggetti terzi, fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati, ivi inclusa la profilazione.

Si precisa che potranno essere esercitati i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22, Regolamento UE 679/2016, ovvero:

- conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e messa a disposizione in forma intellegibile;
- conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento;
- cancellazione, trasformazione in forma anonima, limitazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornamento, rettifica o, se vi è interesse, integrazione dei dati;
- opposizione, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) e/o al Responsabile del trattamento;
- reclamo all'Autorità di controllo competente. Si comunica che il Titolare del Trattamento dei dati è il Dott. Simone Barla e l'indirizzo PEC a cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: isecsr@legalmail.it.

ART. 11 – PUBBLICAZIONI

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di Ventimiglia ed altresì nella sezione amministrazione trasparente sul sito <https://www.comuneventimiglia.it>

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è individuato nell'Assistente Sociale, Dott.ssa Chiara Angelini.

ART. 13 – INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti e/o informazioni, relative alla presente procedura, esclusivamente attraverso l'invio di richieste all'indirizzo PEC comune.ventimiglia@legalmail.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale www.comune.ventimiglia.im.it

ART. 14 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente nonché agli atti amministrativi emanati dalla Regione Liguria in materia.

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.